



CITTA' DI NOVATE MILANESE
- Provincia di Milano -
Servizio Entrate
Tel.: 02-354731 – Fax: 02-33240000 – E-Mail:
tributi@[comune.novate-milane.se.mi.it](mailto:tributi@comune.novate-milane.se.mi.it)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI
IMMOBILI E MOBILI
DEL
PATRIMONIO COMUNALE**

*Approvato con deliberazione di CC n. 133 del 28/11/2000
Modificato con deliberazione di CC n. 109 del 16/12/2003
Modificato con deliberazione di CC n. 39 del 23/06/2008*

Indice

CAP. I – ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Tipologia dei beni immobili Comunali
- Art. 3 – Beni immobili alienabili
- Art. 4 – Criteri per l'individuazione dei beni da alienare
- Art. 5 – Individuazione del prezzo di vendita
- Art. 6 – Modalità di adempimento
- Art. 7 – Beni vincolati
- Art. 8 – Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
- Art. 9 – Procedure di vendita
- Art.10 – Asta pubblica
- Art.11- Procedura negoziata
- Art.12- Trattativa privata diretta
- Art.13- Dilazioni di pagamento
- Art.14- Beni mobili da alienare
- Art.15- Procedura di vendita di beni mobili

CAP. II – AFFIDAMENTO A TERZI DI BENI IMMOBILI

- Art.16- Immobili oggetto di assegnazione
- Art.17- Soggetti interessati
- Art.18- Forma e contenuto del contratto
- Art.19- Assegnazione d'uso dei beni immobili comunali
- Art.20- Modalità di presentazione delle domande
- Art.21- Corrispettivo
- Art.22- Obblighi dell'assegnatario
- Art.23- Disposizioni finali
- Art.24- Entrata in vigore
- Art.25- Abrogazione

PARTE I

ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute nel Cap.I "Alienazione dei beni immobili" del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art.12 della legge 127/97, del D.L. 310/90 convertito dalla Legge 403/90 modificato dall'art.7 del D.L. 8/93, le modalità e le procedure per l'alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà del Comune di Novate Milanese, in deroga alle norme di cui alla legge 783/1908 e successive modificazioni ed integrazioni ed al R.D. n° 454/1909 nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Le norme contenute nel Cap.II "Affidamento a terzi di beni immobili" disciplinano le modalità ed i criteri per l'affidamento in concessione, anche gratuita ovvero in locazione dei beni immobili di proprietà comunale.
3. Le procedure descritte nel presente Regolamento si ispirano, comunque, a principi di efficienza, imparzialità, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento l'utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 2 – Tipologia dei beni immobili Comunali

Il Comune di Novate Milanese è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili, in base alla vigente normativa, nel seguente modo:

- a) **BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE** non destinati ai fini istituzionali del comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato; su tali beni il Comune può stipulare contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
I beni da alienare e il loro rispettivo valore sono indicati nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale, sulla base di una stima di massima effettuata dal Servizio Patrimonio, dal Settore Tecnico o da un professionista appositamente incaricato.
- b) **BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE** destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt.822 e seguenti del C.C. Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso. Normalmente l'utilizzazione degli stessi, finchè permane la loro destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare con concessione amministrativa.

- c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune, proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire idonee forme di garanzia per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, iscritti in appositi elenchi costituenti l'inventario dei beni comunali predisposto ai sensi del Decreto legislativo n.77/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

Ciascun bene immobile, appartenente ad una delle categorie di cui alle lettere a) e b) sopra descritte, può con specifico provvedimento essere trasferito da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della natura del bene, della destinazione d'uso e dell'utilizzo.

Art. 3 - Beni immobili alienabili

I beni da alienare ed il loro rispettivo valore possono essere indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica, nel bilancio preventivo annuale e pluriennale per il valore di realizzo corrispondente a specifica stima già effettuata o nel caso di carenza di uno di questi presupposti devono essere indicati in apposita delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

sono alienabili:

- I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile;
- I beni del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- I beni del demanio comunale per i quali sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione.

Art. 4 – Criteri per l'individuazione dei beni da alienare

I beni da porre in vendita sono individuati fra quelli non riconosciuti utili o idonei al conseguimento delle finalità istituzionali e sulla base dei seguenti criteri:

- beni a bassa redditività o a gestione particolarmente onerosa;
- beni richiedenti interventi manutentivi onerosi;
- beni non ubicati nel territorio comunale o facenti parte di immobili di proprietà non esclusiva del Comune di Novate Milanese per i quali non permane l'interesse al mantenimento in proprietà in regime di condominio o comunione;
- aree comunali per le quali non permane l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà.

Art. 5 - Individuazione del prezzo di vendita

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato, una volta approvato il bilancio preventivo e prima della predisposizione del bando, con apposita perizia estimativa redatta, dal Settore Tecnico, dal Servizio Patrimonio o da un professionista appositamente incaricato, con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
 - gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
 - il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio nazionale/regionale/locale (ciò anche al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare).
3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'IVA se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte in aumento.
4. A tale prezzo, come sopra determinato, saranno aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).

Art. 6 - Modalità di adempimento

1. L'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, definita nel bando di alienazione immobiliare, cui è tenuto l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1197 del Codice Civile e seguenti, è assolto normalmente in contanti secondo le modalità definite dal bando di gara.
Potrà essere assolto altresì, attraverso l'esecuzione di Lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice e dei Contratti Pubblici, D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni.
2. la Giunta con apposito atto deliberativo, può prevedere che il corrispettivo dell'appalto dei Lavori pubblici sia rappresentato dal trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili, ben definiti, che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; nel qual caso la procedura di gara verrà espletata dal Settore Lavori Pubblici.
3. Nel bando di gara, di cui alla fattispecie del comma 2, è inserito il valore peritato dell'immobile. Nel caso in cui, il prezzo aggiudicato sia inferiore all'importo a base d'asta, l'aggiudicatario corrisponderà in contanti la quota differenziale. Il diritto di proprietà dell'immobile comunale verrà trasferito esclusivamente a lavori completati certificati da apposito collaudo.
4. In deroga al comma precedente, nella fattispecie di cui al comma 2, per ragioni di opportunità, la Giunta Comunale può adottare un bando di gara, nel quale sia previsto il passaggio del diritto di proprietà dell'immobile alienato all'atto del rogito notarile, garantito per l'intera controprestazione dovuta da apposita fideiussione rilasciata da un istituto bancario, assicurativo o finanziario.

Art. 7 - Beni vincolati

1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

Art. 8 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

Art. 9 - Procedure di vendita

1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:

- a) asta pubblica
- b) procedura negoziata
- c) trattativa privata diretta

Art. 10 - Asta pubblica

1. È adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.
2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzati sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione nazionale e/o locale, le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sul bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet comunale e all'Albo Pretorio del Comune.
4. La gara viene effettuata di norma col metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi poi col prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.
5. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata o consegna a mano presso il protocollo generale entro il termine fissato nell'avviso d'asta.
6. Per partecipare alla gara deve essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 5 per cento del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fideiussione bancaria.
7. Per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale e l'ora d'arrivo da riportare sul plico contenente l'offerta pervenuta.
8. La gara è presieduta dal Dirigente responsabile del settore competente.

9. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.
10. L'aggiudicazione è fatta all'offerta economicamente più conveniente per l'Amministrazione comunale; in caso di parità si procederà ad estrazione a sorte.
11. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale, allegato ad apposita determinazione dirigenziale.
12. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
13. La somma prodotta dal concorrente sarà trattenuta a titolo di caparra confirmatoria qualora il concorrente aggiudicatario si rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente avrà carattere di versamento in acconto.

Art. 11 – Procedura negoziata

1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, quando la commerciabilità del bene è, per l'ubicazione, la consistenza e il ridotto valore, limitata ad una cerchia ristretta di interessati e il suo valore di stima determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi €. 150.000,00.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicizzazione mediante: lettera d'invito o affissione di manifesti nell'intero territorio comunale e comunque all'Albo Pretorio del Comune.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte e l'eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del contratto, valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.

Art. 12 - Trattativa privata diretta

1. È ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto, in casi eccezionali, ai sensi dell'art.41, sesto comma, del Regio decreto 23 maggio 1924 n° 827, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti e comunque per un valore di stima non superiore ad €. 25.000,00.

2. La trattativa privata diretta è, inoltre, ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta. In tale ipotesi, il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20 per cento.
3. Il prezzo di vendita, oltre alle spese d'istruzione, quantificate per ogni singolo procedimento, sono indicate nella determina dirigenziale di attuazione del bando di gara.

Art. 13 - Dilazioni di pagamento

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, il prezzo d'acquisto può essere corrisposto:
 - in contanti alla stipula del rogito

ovvero

 - alle scadenze temporali stabilite in sede di adozione del bando di gara, con apposito provvedimento amministrativo.
2. Il pagamento delle quote successive alla stipula del contratto dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria.

Art. 14 - Beni mobili da alienare

1. Non sono più utilizzabili i beni mobili che per logorio dovuto all'uso o per rotture e guasti non più riparabili o di non conveniente riparazione non si ritengano più idonei a soddisfare le esigenze per cui furono acquisiti.
2. Lo stato di fuori uso, obsolescenza o la non convenienza a mantenere i beni mobili ancora in uso deve essere dichiarata dagli agenti consegnatari dei beni, come individuati dal Regolamento per la gestione dell'inventario. Per i beni rotti e non più riparabili o la cui riparazione non risulti conveniente rispetto al valore e alla funzione del bene stesso, gli agenti consegnatari dei beni provvederanno alla loro dismissione conferendoli in discarica, con l'obbligo di comunicare al Servizio Economato la modifica dello stato per l'aggiornamento dell'inventario.
3. I beni non più utilizzabili o che per qualsiasi ragione non si ritenga di dover conservare, ma ancora funzionanti, sono posti in vendita sulla base dei prezzi di mercato indicati dall'agente consegnatario del bene, secondo le procedure di gara previste all'art. 9 e art. 15 del presente Regolamento.

Art. 15 - Procedura di vendita di beni mobili

1. A cura del Servizio Economato si procederà alla vendita dei beni mobili con le modalità di cui al precedente art. 9.
2. Per i beni il cui valore di stima è inferiore ad €. 1.500,00 si procede a trattativa privata diretta.
3. Qualora le operazioni di vendita abbiano esito negativo e non si ritenga di ripeterle una seconda volta, i beni invenduti vengono scaricati dall'inventario sulla scorta dei verbali di gara ed avviati alla scarica pubblica.
4. Per i beni di cui al comma precedente, gli stessi possono essere assegnati a titolo gratuito a enti assistenziali, associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro, con priorità a quelle con sede nel territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta, secondo la seguente priorità:
 - a) istituzioni scolastiche pubbliche e private;
 - b) associazioni di volontariato;
 - c) enti morali;
 - d) cooperative sociali
 - e) associazioni sportive dilettantistiche
 - f) associazioni culturali
 - g) Croce Rossa Italiana
5. I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

PARTE II

AFFIDAMENTO A TERZI DEI BENI IMMOBILI

Art. 16 – Immobili oggetto di assegnazione

I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale da destinarsi ad assegnazione a soggetti terzi sono individuati attraverso un censimento a cura del Servizio Patrimonio, con cadenza annuale.

Per ciascun immobile dovrà essere riportata:

- L'ubicazione
- La superficie
- La descrizione sintetica del bene
- La destinazione d'uso

Di tale censimento è data immediata pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet comunale.

Art. 17 – Soggetti Interessati

1. I beni immobili di proprietà comunale potranno essere concessi in uso a soggetti terzi rispetto al Comune proprietario, intendendosi per essi ogni persona fisica o giuridica, Ente, associazione e/o gruppi di persone o altra organizzazione che persegue propri fini, ancorchè di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune.

2. In particolare si individuano due grandi partizioni:

- a) Beni concessi per finalità commerciali, aziendali, abitative, agricole o direzionali private;
- b) Beni concessi per tutte le altre attività.

3. La consegna degli immobili di proprietà comunale avverrà a cura del Settore Patrimonio previa produzione delle certificazioni tecniche ed amministrative previste dalla vigente normativa sull'utilizzo degli stessi.

L'uso del patrimonio comunale è comunque subordinato al favorevole parere del Settore Tecnico, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta ovvero, qualora non esistessero le adeguate misure di sicurezza, all'assunzione da parte del soggetto utilizzatore degli oneri relativi alla messa a norma dell'immobile e quindi alla produzione, all'Amministrazione

concedente, della conseguente certificazione e/o dei periodici rinnovi previsti dalle vigenti normative.

Art. 18 – Forma e contenuto del contratto

1. L'assegnazione dei beni patrimoniali disponibili è di norma effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile e più precisamente:

- Locazione (artt. 1571 e segg.C.C.)
- Concessione d'uso
- Comodato (Artt. 1803 e segg. C.C.)

2. L'utilizzazione dei beni patrimoniali indisponibili e/o demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa che deve prevedere:

- L'oggetto, le finalità ed il corrispettivo della concessione;
- La durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

Art. 19 – Assegnazione d'uso dei beni immobili comunali

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono assegnati in locazione secondo le disposizioni contenute nel regolamento Regionale n.1/04 e successive modificazioni, e secondo i criteri generali per la determinazione dei canoni ERP disciplinati dalla L.R.n.27 dell'08/11/07.

2. Gli immobili disponibili all'assegnazione con finalità commerciale, aziendale, agricola, direzionale privata, possono essere assegnati secondo le seguenti procedure di gara o tramite avviso pubblico:

- asta pubblica
- procedura negoziata
- trattativa privata diretta

3. Gli immobili disponibili per finalità diverse di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, possono essere assegnati, secondo le procedure di gara summenzionate esclusivamente ai soggetti sotto elencati che presentino richiesta per l'uso esclusivo o in couso:

- Enti Pubblici e Privati che svolgono attività sociale e socio-sanitaria;
- Associazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art.1 della L.n.383/2000;

- Associazioni non riconosciute, di cui all'art.36 del Codice Civile, che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale desumere l'assenza totale di finalità lucrative;
- Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale;
- Organismi e gruppi non compresi nei punti precedenti la cui attività non lucrativa assume caratteristiche di interesse socio-assistenziale, culturale, scientifica ed educativa;

4. L'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste pervenute per l'utilizzo degli immobili di cui al comma 3 del presente articolo, da parte dei soggetti sopra elencati, provvede alla scelta dell'assegnatario secondo una istruttoria che tenga conto dei seguenti fattori in ordine di importanza:

- Ente/Associazione ecc. che ha svolto la propria attività sul territorio comunale nei due anni precedenti
- Grado di utilità sociale dell'attività svolta dall'eventuale concessionario
- Possibilità di fruizione dei servizi offerti da parte dell'Ente o da parte dei cittadini (convenzioni di collaborazione)
- Interesse del concessionario all'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati
- Numero di utenti serviti
- Data presentazione domanda

Può essere consentito l'utilizzo di uno stesso bene da parte di più soggetti semprechè nel contratto vengano specificate modalità e tempi di utilizzo dell'immobile.

L'assegnazione degli immobili attraverso lo strumento della locazione è fissata in anni 6 (sei). L'Amministrazione Comunale quando ne ravvisa l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente o nell'ipotesi in cui l'assegnatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, può concedere o locare l'immobile per un periodo superiore ai sei anni ma non eccedente i dodici anni.

I contratti di comodato possono avere durata anche inferiore all'anno.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli immobili resisi disponibili.

Art. 20 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione delle unità immobiliari individuate negli elenchi di cui all'art. 16, sottoscritte dal Rappresentante dei soggetti aventi titolo, devono essere presentate in carta semplice comprovante il possesso dei requisiti in merito all'attività svolta e deve essere indicata la struttura immobiliare di cui si chiede l'utilizzo, l'eventuale disponibilità a condividerla con altri, i tempi e le modalità del proprio uso.

Art. 21– Corrispettivo

Il canone da corrispondere per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato sulla base dei valori di mercato per beni con analoghe caratteristiche; elementi essenziali di valutazione:

- Valore immobiliare del bene
- Parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso: commerciale di servizi o altro
- Eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni ed ogni opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
- Ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale

Art. 22– Obblighi dell'assegnatario

I beni immobili sono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con apposito contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Tali contratti devono prevedere a carico dell'assegnatario:

- L'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo
- L'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria
- Il pagamento delle utenze anche forfettizzate
- Il pagamento delle spese di gestione
- La stipulazione dell'assicurazione contro i danni
- La restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Le assegnazioni di diritto e/o di fatto in corso, permangono alle condizioni previste nei relativi contratti d'uso e fino alla loro naturale scadenza.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce quello approvato con deliberazione C.C.n.133 del 28/11/2000 , sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 ed entrerà in vigore con decorrenza 01/01/2009.

Art. 25 – Abrogazione

Sono tacitamente abrogate tutte le disposizioni vigenti nell'ordinamento comunale in contrasto con il presente articolato